REGOLAMENTO (CEE) N. 673/71 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1227/70 (4), prevede che l'aiuto in causa sia concesso, tra l'altro, per il latte scremato in polvere denaturato nonché per il latte scremato ed il latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali, senza distinguere se tali prodotti vengono utilizzati per l'alimentazione degli animali all'interno o all'esterno della Comunità ;

considerando che conviene limitare la concessione definitiva dell'aiuto in casi in cui il latte scremato in polvere denaturato e il latte scremato o il latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti siano utilizzati per l'alimentazione degli animali sul territorio della Comunità, e garantire che tali prodotti siano competitivi nel commercio internazionale soltanto mediante la concessione di una restituzione, sempreché ciò si renda necessario ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 autorizza gli Stati membri, fino alla fine della campagna lattiera 1970/1971, a versare l'aiuto per il latte scremato in polvere prodotto sul loro territorio anche nel caso in cui il latte scremato in polvere sia denaturato o impiegato per la fabbricazione di alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro ; che detta autorizzazione deve essere prorogata per un breve periodo transitorio, onde consentire a tutti gli Stati membri di prendere le disposizioni amministrative necessarie al pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti sul loro territorio ;

considerando che il passaggio al regime previsto all'articolo 1 del presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 986/68, viene aggiunto il seguente comma :

« All'atto dell'esportazione del latte scremato o di latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti viene riscosso un importo pari all'aiuto. »

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68, i termini « fino alla fine della campagna lattiera 1970/1971 » vengono sostituiti dai termini « fino al 30 giugno 1971 ».

Articolo 3

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio al regime istituito dall'articolo 1, in particolare nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di detto articolo incontri difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1971. Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dall'8 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 33.